



**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

riunita in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati:

dott.	Guido Santoro	Presidente
dott.ssa	Gabriella Zanon	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 656/2024 R.G. V.G., iscritto a ruolo il 26.11.2024 sul reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. da:

, cod. fiscale

cod. fiscale

, cod. fiscale

rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Migliorini e Tullio Chierago, con domicilio eletto presso lo studio di Padova, Galleria Trieste n. 5,

reclamanti/resistenti in primo grado

contro

S.r.l., cod. fiscale e partita iva

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

con

domicilio eletto presso il difensore, in

, Piazzetta

reclamata/ricorrente in primo grado

, cod. fiscale

, rappresentato e difeso dall'avv.

con domicilio eletto presso il difensore, in Milano, Via

reclamato e reclamante incidentale/resistente in primo grado

cod. fiscale

rappresentato e difeso in

primo grado dagli avv.ti

, cod. fiscale

rappresentata e difesa in primo

grado dagli avv.ti

S.r.l. in liquidazione (già S.p.a.), cod. fiscale e partita iva
in persona del liquidatore unico dott. , rappresentata
e difesa in primo grado dal curatore speciale, avv.to ,
reclamati non costituiti/resistenti in primo grado
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia in data 23.10.2024 all'esito del
procedimento ex art. 2409 c.c. n. R.G. 3440/2023 R.G. V.G., pubblicato e comunicato
in data 16.11.2024.

I

1. Con ricorso ex art. 2409 c.c. presentato il 3.10.2023 al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società S.r.l. chiedeva, in qualità di socio di S.p.a. (ora S.r.l. in liquidazione), che il Tribunale, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (atteso che il legale rappresentante di S.p.a. versava in una situazione di conflitto di interessi), disponesse "l'ispezione dell'amministrazione della società", accertasse "la sussistenza delle gravi irregolarità esposte", revocasse, per l'effetto, "l'Amministratore e i sindaci" e nominasse quindi "un amministratore giudiziario", ovvero, in subordine, adottasse "ogni più opportuno provvedimento al fine di porre rimedio alle gravi irregolarità" (pag. 18 ricorso). In estrema sintesi, a sostegno dell'istanza la ricorrente Tugnolo S.r.l. deduceva la sussistenza di "gravi irregolarità nella gestione della società", consistenti, secondo il riepilogo riportato alle pagine 16 e 17 del ricorso introduttivo del procedimento, nelle seguenti condotte: a) la redazione del bilancio e della situazione patrimoniale infrannuale (quella posta alla base della delibera dell'assemblea straordinaria) fondata su rappresentazioni inveritiere; b) la violazione di ogni principio di buona fede e cooperazione, con la violazione del diritto del socio ad essere informato in ordine allo svolgimento delle attività sociali (evidente, per avere l'amministratore, dapprima ignorato le richieste di informazioni rivoltegli dal socio, ed infine, in assemblea, invocato non meglio precisate ragioni di riservatezza); c) la violazione del diritto del socio all'informazione, a maggior ragione per aver convocato un'assemblea straordinaria senza previa determinazione dell'oggetto dell'ordine del giorno (se non i generici riferimenti ai provvedimenti ex art. 2447 c.c.); d) l'aver concertato con gli altri soci e con il collegio sindacale – senza coinvolgimento del terzo socio – l'esito di quell'assemblea, preordinando le azioni da svolgere al fine di giustificarne l'esito; e) l'aver votato per l'approvazione del bilancio di Azioni Stabili senza contestare l'erroneità delle appostazioni di bilancio e senza informare circa l'effettivo ricevimento degli utili e la loro destinazione; f) l'aver svenduto le quote di

partecipazione di LMH Real Estate in favore degli altri due soci o, diversamente, ancora aver violato il principio di verità che deve informare la redazione del bilancio se, al contrario di quanto avvenuto, quelle partecipazioni dovevano essere svalutate; g) l'aver omesso di informare i soci dell'avvenuta approvazione del bilancio di

; h) l'aver prima redatto una bozza di bilancio (quella di Leonardo Gestioni) e poi affermato che non aveva le informazioni necessarie per redigerla. Detti fatti venivano descritti come rappresentativi di una situazione così grave da fondare la richiesta di revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario al quale venissero conferiti tutti gli opportuni poteri diretti alla rimozione delle irregolarità che fossero emerse a seguito dell'ispezione, oltre che potenzialmente forieri di danno per la società e i creditori sociali.

2. Con provvedimento in data 11 ottobre 2023 il Tribunale, "rilevato che sussiste conflitto di interessi", nominava l'avv. [redatto] "quale curatore speciale a rappresentare la Società", fissando l'udienza del 21 dicembre 2023 e concedendo termine ai controinteressati fino al 14 dicembre 2023 per il deposito di memorie difensive.

3. Con memoria difensiva in data 11.12.23 si costituiva l'(ex) amministratore unico, rag. [redatto], chiedendo l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con rifusione di spese, diritti e compensi di lite, nello specifico rappresentando: di avere assunto la carica solo nell'agosto 2022 a seguito delle dimissioni del precedente amministratore; di aver riscontrato alcune difficoltà nella raccolta della documentazione sociale e di aver correttamente esercitato il proprio diritto di ispezione sulle attività delle controllate. Ha quindi negato di avere leso il diritto di informazione del socio di minoranza; ha inoltre replicato alle contestazioni mosse nei suoi confronti circa il mancato rispetto dei principi di verità e chiarezza nella redazione del bilancio.

4. Con memoria in data 13.12.2023 si costituivano anche gli attuali reclamanti (già componenti del collegio sindacale di [redatto]), contestando nel merito ogni addebito mosso nei loro confronti, rilevando altresì il difetto dei presupposti di ammissibilità della denuncia, concludendo per l'inaffidabilità e comunque infondatezza del ricorso, con rifusione delle spese.

5. [redatto] e [redatto] (sindaci supplementi) si costituivano separatamente dichiarando di essere sindaci supplenti e di non avere svolto alcuna attività per la società resistente, non essendosi verificati i presupposti per il loro intervento in sostituzione del collegio sindacale titolare.

6. In data 14.12.2023 si costituiva il curatore speciale nell'interesse della società, assumendo, con riguardo alle contestate irregolarità relative a bilancio e situazione patrimoniale infrannuale, che "la condotta così come prospettata dalla ricorrente non appare rilevante ai sensi dell'art. 2409 c.c." e, in ogni caso, che "la ricorrente non si è curata di prospettare il potenziale danno cagionato alla società dall'omesso riscontro alla richiesta di informazioni". Esclusa la fondatezza delle irregolarità denunciate dal socio, il curatore speciale segnalava tuttavia di propria iniziativa "la sussistenza di ulteriori e diverse condotte che, astrattamente, potrebbero assurgere a irregolarità gestorie di gravità tale da arrecare danno alla società e tali da giustificare l'emissione dei provvedimenti di ispezione ai sensi dell'art. 2409 c.c." (pag. 18); ulteriori e diverse condotte per le quali emergerebbe "il sospetto dell'assoluta omissione dell'adozione, da parte dell'organo amministrativo, degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in violazione dell'art. 2086 c.c." (pag. 25), riservandosi di precisare la propria posizione.
7. All'udienza del 21.12.23 amministratore e sindaci contestavano le criticità sollevate dal curatore speciale con riferimento alla presunta inadeguatezza degli assetti; in particolare, gli odierni reclamanti rilevavano di aver vigilato sull'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili da parte della società, precisando che la valutazione circa la relativa adeguatezza deve comunque svolgersi in considerazione della natura e delle dimensioni dell'impresa, nella fattispecie assai limitate. La ricorrente non rilevava alcunché circa la presunta inadeguatezza degli assetti ventilata dal curatore speciale ed insisteva per l'ispezione.
8. A seguito di regolare convocazione del 16.1.2024, in data 7.2.2024 si riuniva l'assemblea straordinaria della società per deliberare la trasformazione in S.r.l., il cambio di denominazione e sede, lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione. LMH deliberava, quindi, di modificare la propria denominazione in PPDM, di trasferire la sede presso uno studio professionale e, soprattutto, lo scioglimento anticipato e la propria messa in liquidazione, con ogni più ampio potere al liquidatore unico dott. . Venuti meno i vincoli di legge, i sindaci rassegnavano le dimissioni.
9. Con decreto adottato in data 31.1.2024, depositato il 4.3.2024, il Tribunale, escludeva qualsiasi responsabilità in capo ai sindaci supplenti; riteneva infondate le censure poste dalla ricorrente a fondamento del ricorso; riteneva tuttavia esaminabili i fatti oggetto di contestazione alla luce della carenza di adeguati assetti organizzativi della società evidenziata dal curatore speciale, disponendo procedersi all'ispezione al fine di: "verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, riferiti, in

particolare modo, alla tenuta dei rapporti contrattuali con i soci e le società partecipate; verificare, anche alla luce delle risultanze delle indagini di cui al punto che precede, se sussistono i profili di irregolarità del bilancio di prospettati da parte attrice", assegnando all'ispettore termine sino al 15 luglio 2024 per depositare una relazione sull'esito dell'attività ispettiva.

10. L'ispettrice nominata, dott.ssa , in data 14.3.2024 segnalava al Tribunale l'intervenuto scioglimento e messa in liquidazione di l.

11. In data 7.6.2024 l'ex amministratore considerata la cessazione dell'attività d'impresa e l'avvio delle operazioni di liquidazione, chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e del venire meno delle condizioni dell'azione. Sull'istanza il Tribunale non assumeva alcuno specifico provvedimento, sicché in data 15.7.2024 la dott.ssa depositava la relazione ispettiva, evidenziando che in dipendenza di alcune "criticità per quanto riguarda l'equilibrio economico e finanziario" risultava "l'inadeguatezza degli assetti per carenza di una pianificazione economica e finanziaria ex ante e per mancanza di un'adeguata e prudente gestione" (pag. 28 ispezione). Sul secondo tema di indagine (e cioè la verifica di eventuali irregolarità di bilancio) constatava la sostanziale correttezza delle appostazioni relative al valore delle partecipazioni detenute dalla società in conformità ai principi civilistici e contabili (pag. da 34 a 40), rilevando peraltro uno scostamento di euro 9.000,00, pur sottolineando che "secondo i principi di revisione ISA ITALIA potrebbe non avere un alto grado di significatività per il bilancio in questione" (pag. 40). Concludeva prendendo atto della cessazione di ogni attività d'impresa conseguente allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società, concludendo "per il venire meno, per carenza di attualità, dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c." (pag. 45 Relazione di ispezione).

12. All'esito dell'udienza del 19.9.2024, con il decreto qui reclamato del 23.10.2024, pubblicato e comunicato in data 16.11.2024, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che "a seguito della messa in liquidazione sia venuto meno il requisito dell'attualità delle condotte denunciate, che riguardavano essenzialmente la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi e contabili", concludendo che "Il ricorso va, per l'effetto, rigettato" ("cfr. decreto, pag. 2: "(omissis) *Dalla lettura della relazione emerge in primo luogo che, come già evidenziato dal resistente Bonato in una nota depositata il 07/06/2024 (cfr. verbale assembleare deposito dal .), la società, in data 7/02/2024, ha deliberato la trasformazione da spa in srl, il mutamento propria denominazione da srl, e la messa liquidazione volontaria. A seguito della messa in liquidazione, ritiene il Tribunale che sia venuto meno il requisito dell'attualità delle condotte*

denunciate, che riguardavano essenzialmente la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi e contabili e si riferivano ad un'impresa che operasse in continuità. Ed invero, come correttamente evidenziato dall'ispettore e condiviso dal curatore speciale, la lettura della relazione fornita all'ispettore dal liquidatore in carica, in ordine alla programmazione delle attività liquidatorie da svolgere, con l'interruzione di ogni ordinaria attività diversa da quella orientata alla cessazione dell'impresa, induce a propendere per il venire meno dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c., in quanto le condotte denunciate non sono più attuali, essendo nel frattempo mutato anche il perimetro valutativo per l'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili ed amministrativi. A ciò si aggiunga che il liquidatore è un soggetto diverso dall'amministratore in carica all'epoca dei fatti e quindi la fase della liquidazione è gestita da un soggetto terzo ed estraneo rispetto alle condotte denunciate, oltre che regolarmente iscritto all'albo dei dottori commercialisti e pertanto dotato di requisiti professionali idonei allo svolgimento della funzione. L'attuale prospettiva liquidatoria dell'impresa comporta, in ragione di quanto sin qui esposto, il venir meno i presupposti per l'adozione dei richiesti provvedimenti ex art. 2409 cc. Il ricorso va, per l'effetto, rigettato"). Ha ritenuto, tuttavia, di doversi pronunciare sulle spese di lite, e valutato che alla luce dei rilievi svolti dall'ispettore, la denuncia fosse fondata, ha condannato "l'amministratore Oliviero Bonato e il collegio sindacale a rifondere in favore di parte ricorrente e della società, in persona del curatore speciale, in solido tra loro, le spese di lite". Ha altresì disposto che "le spese possano essere addebitate all'amministratore in ragione del 50%, e al Collegio sindacale in ragione del restante 50%" (cfr. decreto, pag. 5 e ss.: "(omissis) È evidente che tale modus operandi è indice di una grave inadeguatezza degli assetti, essendo del tutto inesistente una procedura contabile ed amministrativa per la tracciatura, la rendicontazione delle prestazioni e l'emissione delle relative fatture. Va infatti rilevato che ..., svolgendo principalmente attività di Holding, avrebbe dovuto premunirsi di un assetto amministrativo, organizzativo e contabile utile a documentare e rendicontare i rapporti con le altre società del gruppo. Dalla relazione emerge, complessivamente, la totale carenza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, indice di una grave irregolarità nella gestione, e di dispersione di risorse. Di tale irregolarità devono rispondere, ai fini delle spese di lite, l'amministratore Rag. Bonato, il quale, una volta assunta la carica, ha provveduto ad effettuare pagamenti e ad emettere fatture, anche per importi rilevanti, senza verificare l'esistenza della documentazione di supporto e senza aver dato prova di essersi attivato per rimediare alla totale carenza di assetti. Deve rispondere anche il Collegio sindacale, il quale è chiamato, ai sensi dell'art. 2403 c.c., a verificare l'adeguatezza degli assetti della società e certamente, secondo la diligenza richiesta dall'incarico, avrebbe dovuto rilevare la totale carenza di assetti organizzativi utili a regolamentare e rendicontare i rapporti infragruppo. Ed invero, dall'esame della documentazione dimessa dai sindaci emerge che, in data 16.10.2022, i sindaci danno atto di avere effettuato una ricognizione dell'organizzazione aziendale per quanto riguarda la struttura societaria e gli organigrammi aziendali., ma dalla relazione ispettiva è emerso che,

in realtà, l'azienda era priva di una concreta organizzazione. Dai verbali delle adunanze del collegio sindacale emerge che il collegio sindacale si raccomandava "Di verificare che gli assetti organizzativi della società siano sempre presidiati anche a livello amministrativo e contabile e che siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione della crisi" (cfr. doc. n. 13 sindaci). Si tratta di un invito del tutto generico, che si limita a ricalcare le previsioni di legge, ma che non comprova lo svolgimento di alcuna concreta attività di controllo e tantomeno di alcuna concreta segnalazione utile a rilevare la totale assenza di assetti, che l'organo di controllo avrebbe certamente dovuto accertare. La circostanza che la società operasse come holding e fosse priva di addetti non implica che fosse esentata dall'adottare delle procedure amministrative contabili funzionali a regolamentare la gestione delle consulenze e dei rapporti in essere con le società controllate, sin dall'inizio della gestione. Da quanto sin qui esposto, discende che l'amministratore,

, ed il collegio sindacale, sono tenuti a rifondere, in favore di parte ricorrente e della società, in persona del curatore speciale, in solido tra loro, le spese di lite. In relazione ai rapporti interni, ritiene il Tribunale che, tenendo conto dei rispettivi ruoli, le spese possano essere addebitate all'amministratore, in ragione del 50%, e al Collegio sindacale, in ragione del restante 50%, ciascun sindaco in ragione di 1/3 della quota di spettanza. I compensi sono liquidati tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014, procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile a complessità alta, tariffa media. Le spese dell'ispezione, liquidate come da separato decreto, sono a definitivo carico di , in ragione del 50%, e dei componenti del Collegio sindacale, in solido tra loro in ragione del 50%").

13. Il decreto è stato reclamato dagli ex componenti del collegio sindacale e in via incidentale anche dall'ex amministratore, rag. Oliviero Bonato (costituitosi autonomamente con memoria depositata il 13.12.2024), sia in relazione alla condanna al pagamento delle spese di ispezione, sia a quella relativa alle spese di lite. Nello specifico: per i reclamanti principali, la decisione del Tribunale, con riferimento alla prima condanna, sarebbe contraria al dettato normativo che pone i costi dell'ispezione sempre in capo al socio richiedente (art. 2409, comma 2, cod. civ.), mentre con riguardo alla seconda avrebbe sovvertito il principio di soccombenza, pacificamente applicabile anche nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, condannando gli ex componenti del collegio sindacale al pagamento delle spese di lite nonostante il rigetto del ricorso; per il reclamante incidentale, rag. , invece, risulterebbe ingiusto fargli sopportare gli oneri di ispezione così come quelli di lite, tenuto conto del fatto che l'ispezione non avrebbe dovuto essere proseguita in ragione della messa in liquidazione di LMH e che le domande proposte nel proprio ricorso dalla : S.r.l. sono risultate del tutto infondate e che le affermate carenze organizzative, dapprima astrattamente

ipotizzate dal curatore speciale, e poi fatte proprie dall'ispettore, risulterebbero generiche e del tutto avulse da una approfondita analisi dell'attività in concreto svolta da _____, così come dal contesto in cui l'amministratore era stato chiamato ad operare e dai i supporti economici e finanziari messi a disposizione.

14. Nel giudizio di reclamo si è costituita (con memoria depositata il 3.1.2025) la sola ricorrente, _____ S.r.l., prendendo posizione sul (solo) reclamo principale, di cui ha chiesto il rigetto, evidenziando come nella sostanza, per quanto qui ancora di interesse, il ricorso sia stato accolto e la responsabilità dei sindaci accertata, donde la sussistenza delle condizioni legittimanti l'imputazione delle spese di ispezione e di quelle di lite.

Non si sono invece costituiti i sindaci supplenti (_____ e _____, nei cui confronti il Tribunale non ha peraltro riscontrato alcuna responsabilità), né la società ispezionata _____ in liquidazione, _____ S.p.a.).

15. All'udienza del 9.1.2025 i reclamanti si sono riportati ai rispettivi scritti introduttivi. La difesa della ricorrente, oltre a richiamare le proprie difese, ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del reclamo incidentale proposto dall'ex amministratore,

16. La Corte ha riservato la decisione.

II

17. Va preliminarmente dato atto che si procederà all'esame congiunto del reclamo principale (proposto da _____) di quello incidentale (proposto da _____), ritenuto quest'ultimo ammissibile siccome espressione di un principio generale (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 8654 del 29.8.1998, Rv. 518519 - 01: *"La norma di cui all'art. 334, primo comma, cod. proc. civ. [secondo la quale la parte nei cui confronti sia stata proposta impugnazione può, a sua volta, impugnare la sentenza nonostante il decorso del termine di gravame - cosiddetta "impugnazione tardiva"-, investendo qualsiasi capo della pronuncia] è espressione di un principio generale del sistema delle impugnazioni, applicabile anche ai giudizi camerali aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e destinati a concludersi con provvedimenti di carattere decisorio"*) e non tardivo, considerato, da un lato, che il decreto impugnato non è stato notificato e, dall'altro, che la memoria difensiva di costituzione del _____ è stata depositata entro il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso per reclamo (segnatamente il 13.12.2024), essendogli stato il ricorso e il decreto di fissazione udienza notificati dai reclamanti principali a mezzo pec il 6.12.2024.

18. Nel merito i reclami sono fondati alla luce delle seguenti considerazioni.

18.1 Riguardo all'addebito agli ex sindaci e all'ex amministratore delle spese di ispezione, la decisione del Tribunale va riformata siccome in contrasto con quanto previsto dall'art. 2409, comma 2, c.c., secondo cui nel procedimento volto a porre rimedio ad eventuali gravi irregolarità gestorie denunciate dai soci "il Tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti", i quali risultano, quindi, i soggetti tenuti a sopportarne l'onere, non solo anticipatamente e temporaneamente, ma in via definitiva, non esistendo nel nostro ordinamento indici testuali per reputare che tale previsione riguardi la c.d. anticipazione delle spese, da regolarsi poi in via definitiva secondo la regola della soccombenza: le spese di ispezione non rientrano, infatti, fra le spese processuali e rimangono soggette a una disciplina propria, che è quella dettata in modo inequivoco dalla norma citata e pertanto vanno definitivamente poste a carico del socio denunciante.

In questo senso è la giurisprudenza di legittimità, che afferma costantemente che nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fonda sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che sono a carico dei soci denunciati (Cass., 10.1.2023 n. 388; conformi, tra le altre, Cass. 29.12.2011, n. 30052; Cass. 21.1.2009 n. 1571; Cass. 21.1.2009, n. 1571).

Con l'ulteriore considerazione che l'ispezione, proprio alla luce delle considerazioni svolte dal Tribunale per omettere l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. (v. decreto impugnato, pag. 2, primi quattro cpv.), non avrebbe dovuto neppure essere disposta. Il relativo decreto, con il quale venne conferito all'ispettore l'incarico di: *"verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, riferiti, in particolare modo, alla tenuta dei rapporti contrattuali con i soci e le società partecipate; verificare, anche alla luce delle risultanze delle indagini di cui al punto che precede, se sussistono i profili di irregolarità del bilancio di [] prospettati da parte attrice"*, pur deliberato nella camera di consiglio del 31.1.2024, venne depositato il successivo 4.3.2024, quindi quando la ispezionanda S.p.a. era già stata posta in liquidazione e si era per l'effetto già verificato l'evento che il Tribunale ha poi ritenuto preclusivo della adozione di qualsiasi misura ex art. 2409 c.c.; evento di cui il

Tribunale era certamente venuto a conoscenza prima ancora che l'ispettrice nominata procedesse allo svolgimento dell'attività di accertamento delegata, avendo proprio quest'ultima, con propria nota datata 13.3.2024, depositata in pct il 14.3.2024, rubricata "segnalazione fatti di rilievo", esaustivamente partecipato al relatore la relativa circostanza ("*(omissis) La sottoscritta, tenuto conto che nell'incarico di ispezione conferitole dalla SSVV Ill.ma rientra la verifica sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, riferiti, in particolar modo, alla tenuta dei rapporti contrattuali con i soci e le società partecipate, ha ritenuto opportuno segnalare i mutamenti societari intervenuti, in particolare il trasferimento della sede sociale presso uno studio legale di mera domiciliazione, e il deposito delle scritture contabili presso uno studio di consulenza fiscale presumibilmente ignaro della pregressa gestione contabile, in quanto situazioni potenzialmente limitative all'esecuzione delle verifiche richieste. Con riserva di ulteriormente riferire, anche di persona, nel prosieguo dell'ispezione. Con la massima osservanza*"), sicché il Tribunale ben avrebbe potuto fin da quel momento riesaminare la propria decisione alla luce della realtà sopravvenuta, revocando il provvedimento di ispezione, i cui costi non sarebbero pertanto maturati.

18.2 Riguardo invece alla condanna al pagamento delle spese di lite disposta in solido a carico degli ex sindaci e dell'ex amministratore, il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo venuti meno i presupposti per l'adozione dei richiesti provvedimenti ex art. 2409 c.c. – a seguito della messa in liquidazione della società (deliberata il 7.2.2024), difettando ormai il requisito dell'attualità delle condotte denunciate, che riguardavano essenzialmente la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi e contabili e si riferivano ad un'impresa che operasse in continuità – e di dover quindi rigettare il ricorso, in merito al governo delle spese processuali dovesse comunque pronunciarsi "essendo la delibera di messa in liquidazione intervenuta solo nel corso del procedimento, dopo che era stata disposta l'ispezione", e di doverlo fare a favore della società ricorrente e di quella ispezionata in ragione della comunque rilevata carenza di adeguati assetti organizzativi e contabili.

Ritiene il Collegio trattarsi di una decisione non condivisibile.

Come anticipato, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui nel procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società le abbia anticipate, pur non essendo accessoria a una decisione su diritti soggettivi, né ricollegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fonda sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni

soggettive, dovendosi al riguardo considerare che, sebbene nel procedimento in questione non sia ravvisabile una "soccombenza" in senso tecnico di una parte sull'altra, tale nozione può essere intesa in senso esclusivamente processuale, anche laddove tra le parti non sia configurabile un rapporto di diritto sostanziale diretto (in disparte l'ulteriore precisazione, sulla quale ci si è più sopra soffermati, che la condanna non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano comunque a carico dei soci denunciati).

Ebbene, nella specie non può ritenersi che si siano verificate tali condizioni.

Le doglianze originariamente sollevate dalla ricorrente sono state, invero, tutte disattese dal Tribunale, come risulta evidente dall'esame del richiamato decreto del 31.1/4.3.2024 (non fatto oggetto di specifica impugnazione), nel quale il Collegio di primo grado, dopo aver riassunto le ragioni poste da [redacted] S.r.l. a fondamento dell'istanza ("(omissis) *La ricorrente ha dunque esposto le presunte irregolarità, che possono ricondursi alle seguenti categorie, come sintetizzate alle pag. 16 e 17 del ricorso introduttivo; a) redazione in modo non conforme ai principi di verità e chiarezza del bilancio al 31.12.2022 e della situazione patrimoniale infra-annuale sottoposta all'assemblea straordinaria, tenutasi il 12/07/2023, in vista delle deliberazioni da assumersi ex art. 2447 c.c.; b) violazione del diritto del socio ad essere informato circa le attività sociali, e, più in generale, la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei rapporti con il socio di minoranza; c) indizione dell'assemblea straordinaria del 12/07/2023 senza avere specificatamente informato il socio circa l'ordine del giorno, indicato in modo del tutto generico, facendo riferimento esclusivamente alle determinazioni da assumere ex art. 2447 cc, senza meglio precisare quale sarebbe stato il contenuto delle delibere da adottare; d) concertazione delle determinazioni da assumere in detta assemblea solo con i soci di maggioranza e con il collegio sindacale; e) l'aver votato per l'approvazione del bilancio di [redacted] (partecipata al 100% da [redacted]) senza contestare l'erroneità delle appostazioni di bilancio e senza informare circa l'effettivo ricevimento degli utili e la loro destinazione; f) l'aver venduto, pochi giorni dopo l'approvazione del bilancio, le quote di partecipazione di [redacted] agli altri due soci di [redacted], ad un valore nettamente inferiore a quello iscritto in bilancio; in alternativa, l'aver violato il principio di verità che deve informare la redazione del bilancio per non avere rappresentato il loro corretto valore; g) l'aver ommesso, nel corso dell'assemblea del 12/07/2023, deputata all'approvazione del bilancio, di informare il socio Tugnolo dell'avvenuta approvazione del bilancio di [redacted]; segnatamente, la ricorrente ha allegato che, alla data di prima convocazione dell'assemblea, fissata per il 28/06/2023, nessun riferimento era stato fatto alla mancata approvazione dei bilanci delle società integralmente partecipate, o comunque controllate, da LMH; ciò denotava una grave negligenza dell'amministratore di [redacted], che non si era attivato per esercitare la propria attività di controllo sulle delle partecipate: inoltre, nonostante alcuni di detti bilanci (tra i quali quello di [redacted]) fossero stati approvati proprio in data 28/06/2023,*

l'amministratore, in vista dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione, in data 12/07/2023, non aveva adeguatamente relazionato i soci; h) l'aver prima redatto una bozza di bilancio (quella di _____) e poi avere affermato di non avere le informazioni necessarie per redigerla. Al collegio sindacale viene invece addebitato di avere risposto in modo insoddisfacente alle richieste di chiarimenti inviate da _____ all'organo di controllo"), ne ha ritenuto l'infondatezza, così argomentando: "(omissis) Premesso quanto sopra in linea generale, è ora possibile passare all'esame dei singoli profili di irregolarità contestati da parte ricorrente. Sulla violazione dei diritti di informazione del socio _____. In relazione alle condotte che prospettano, sotto diversi aspetti, la violazione dei diritti informativi del socio _____, di cui al sopra menzionato elenco alla lettera b), si osserva quanto segue.

si duole, in primo luogo, di non avere avuto riscontro alle plurime richieste di informazione sulla gestione rivolte all'Amministratore, il quale terrebbe invece continui contatti con gli altri soci o comunque con persone a loro vicine. Viene inoltre prospettato che l'Amministratore avrebbe posto in essere un disegno volto ad estromettere gradualmente i soggetti di fiducia del socio _____ dagli organi amministrativi delle varie società del gruppo di cui _____ è società controllante. La violazione, così come prospettata, non integra una grave irregolarità. Va infatti rilevato che la società _____ è una spa: i diritti informativi e di controllo del socio, disciplinati principalmente dagli artt. 2422 e 2429 cc, non prevedono il diritto di essere informato costantemente sulla gestione da parte dell'amministratore; si tratta quindi di diritti limitati rispetto a quelli che un socio può esercitare all'interno di una srl, ove il socio è titolare di ampio diritto di ispezione e controllo ai sensi dell'art. 2476 c.c. A ciò si aggiunga che le violazioni dedotte da _____ non si traducono in un concreto e serio pregiudizio alla società, ma al più agli interessi del singolo socio; ed invero, il ricorrente ha prospettato, in termini del tutto generici, il timore che l'amministratore abbia interesse a nascondere al socio di minoranza i risultati della gestione, ma non ha poi tradotto dette censure in concrete allegazioni, tali da integrare il fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie. Sotto altro profilo (lettere b-c), la ricorrente si duole che l'amministratore non l'avrebbe resa edotta del contenuto delle determinazioni che l'assemblea avrebbe adottato nel corso dell'adunanza indetta in data 12.07.2023. La condotta attribuita all'amministratore non integra alcuna violazione, poiché l'amministratore ha esclusivamente il potere di convocare l'assemblea ed il dovere di indicare, in modo preciso, l'ordine del giorno in modo da informare adeguatamente i soci sulla materia oggetto di deliberazione, e ciò è stato adempiuto nel caso in esame; la scelta circa provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2447 c.c. spetta ai soci, non essendo l'amministratore in alcun modo tenuto ad indicare, nell'ordine del giorno, le intenzioni di voto eventualmente a lui note. Sull'approvazione del bilancio di _____ Parte ricorrente si duole del fatto che _____ quale legale rappresentante di _____ unico socio di _____, abbia approvato il bilancio della società controllata nonostante lo stesso presentasse delle irregolarità contabili; si duole inoltre che il socio _____ sempre in sede di approvazione del bilancio di _____ abbia deliberato la distribuzione di utili per euro 80.000,00 pur a

fronte di debiti esigibili per l'anno successivo per oltre 280.000,00. Si tratta di una condotta che, per come prospettata, non appare idonea a configurare una grave irregolarità gestoria tale da rivelare un'anomalia nella gestione di [redacted], tantomeno, a cagionare un danno alla società controllante. Ritiene pertanto il Tribunale che tale condotta non meriti approfondimento. Sull'approvazione del bilancio di [redacted] si duole che Oliviero Bonato, nella veste di legale rappresentante di [redacted], amministratore della società [redacted], avrebbe redatto una bozza di bilancio della partecipata menzionando un debito della stessa nei confronti di [redacted] spa e poi invece, nel corso dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio di [redacted] srl, intervenendo in qualità di socio (ossia di legale rappresentante della [redacted] spa) avrebbe dichiarato di non approvare il bilancio, così denotando una condotta contraddittoria e poco trasparente. Si tratta, in particolare, del debito che troverebbe origine nel fatto, contestato da Tugnolo anche in sede di approvazione del bilancio di [redacted] spa, che [redacted] occuperebbe un immobile in Padova, i cui costi di locazione sarebbero sostenuti senza causa da [redacted] spa e per i quali la stessa spa ha chiesto a [redacted] il pagamento di un corrispettivo. Deve rilevarsi che, anche in questo caso, [redacted] espone un profilo di irregolarità che riguarda il bilancio di un'altra società, senza prospettare un pregiudizio concreto per [redacted]. Dalla lettura del verbale prodotto da parte ricorrente (doc n. 43) emerge infatti che [redacted], nel corso dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio di [redacted] srl, in qualità di legale rappresentante del socio LMH spa, alla luce delle obiezioni e dei rilievi svolti dallo stesso socio [redacted] sas in relazione al debito di [redacted] nei confronti di [redacted] spa, ha chiesto di rinviare l'approvazione del bilancio e di convocare a tal fine una nuova assemblea per svolgere gli opportuni approfondimenti. Va tuttavia sin d'opra preannunciato che i profili legati ai rapporti tra [redacted] srl e [redacted] spa meriteranno di essere approfonditi, alla luce di quanto osservato dal curatore speciale nella propria memoria di costituzione, secondo quanto verrà meglio esposto nel prosieguo. Sull'acquisizione, da parte di [redacted] srl, di una società indebitata per oltre 7 milioni di euro. Sulla cessione di due immobili da parte di [redacted] l' a T. [redacted] srl A pag. 6 del ricorso è stata prospettata una irregolarità gestoria che il Tribunale non ritiene pertinente in quanto non riguarda un'operazione riferibile a [redacted] spa ma ad una delle controllate. Si tratta, in particolare, dell'acquisizione di una società indebitata per 7 milioni di euro, che sarebbe stata deliberata dal CdA di [redacted] srl dando per falsamente presente il consigliere [redacted], designato da [redacted]. Non viene prospettata la rilevanza di tale condotta nella gestione di [redacted] spa. Analoghe considerazioni valgono per la condotta descritta alle pag. 14 del ricorso introduttivo, avente ad oggetto la cessione di due immobili dalla partecipata Azioni [redacted] srl. Ritiene pertanto il Tribunale che dette operazioni non integrino irregolarità valorizzabili nel presente procedimento. Sulle violazioni inerenti alla redazione del bilancio e della relazione infra-annuale sottoposta all'assemblea in data 12.07.2023. Parte ricorrente si duole innanzi tutto del fatto che, alla data del 28.06.2023, fissata per l'assemblea

di approvazione del bilancio di _____ spa al 31.12.2022, in prima convocazione, alcun accenno veniva fatto dall'amministratore circa lo stato di approvazione dei bilanci delle società controllate al 31.12.2022 e nemmeno circa i risultati della loro gestione. Tale condotta assumerebbe una particolare rilevanza in ragione del fatto che _____ spa è una holding di partecipazioni e nel 2022 non avrebbe dunque svolto alcuna attività, essendo dunque fondamentale dunque conoscere l'attività delle partecipate. L'operato dell'amministratore denoterebbe inoltre la sua negligenza nell'esercizio del proprio diritto di controllo sulle partecipate. Si duole poi la ricorrente del fatto che _____, nella successiva assemblea del 12.07.2023, non avrebbe informato i soci del fatto che, in data 28.06.2023, era stato approvato il bilancio di _____ srl e di _____ srl, partecipate entrambe al 100% dalla stessa _____, lamentando dunque che detti bilanci non erano stati resi noti ai soci di _____ spa nel corso di detta assemblea. Sul punto, il Tribunale condivide gli assunti delle parti resistenti ed altresì del curatore speciale, secondo cui non sussiste alcun obbligo che imponga alla società controllante di approvare il proprio bilancio solo dopo l'approvazione dei bilanci delle società controllate, essendo previsto esclusivamente l'obbligo di depositare nei 15 giorni antecedenti all'assemblea, dei bilanci delle società controllate che risultino già approvati. La circostanza che l'amministratore _____ non abbia adeguatamente informato i soci circa il fatto che, nello stesso giorno in cui si era tenuta l'assemblea di _____ spa in prima convocazione, erano stati approvati i bilanci di due società controllate, e non abbia dunque reso noti detti bilanci ai soci in vista dell'assemblea di seconda convocazione, tenutasi in data 12.07.2023, non è valorizzabile singolarmente come grave irregolarità ex art. 2409 cc, poiché, così come prospettata, non integra pregiudizio alla società controllante, ma, al più, ai diritti informativi del singolo socio".

Quanto alle pretese carenze del bilancio chiuso al 31.12.2022, anche queste, a ben vedere, sono state disattese nei termini in cui erano state contestate dalla ricorrente _____, avendo il Tribunale disposto il relativo esame con esclusivo riguardo alla carenza di adeguati assetti organizzativi e contabili della società evidenziata dal curatore speciale (cfr. decreto cit. pag. 8: "Venendo invece alle censure che denoterebbero, secondo parte ricorrente, la redazione in modo non conforme ai principi di verità e chiarezza del bilancio al 31.12.2022 e della successiva situazione infra-annuale, va rilevato che come i vizi lamentati riguardano alcune specifiche poste di bilancio: in particolare, la ricorrente contesta il credito di _____ nei confronti di _____, cui sopra si è fatto cenno, di cui nega l'esistenza o comunque la quantificazione; altresì contesta la valorizzazione di alcune partecipazioni societarie. Le censure si appuntano dunque su singole voci, di cui si contesta il fondamento o la valutazione. L'amministratore e i sindaci hanno eccepito che la ricorrente avrebbe potuto far valere tali vizi proponendo impugnazione avverso la deliberazione di bilancio, che, allo stato, non risulta impugnata. Deve tuttavia rilevarsi che, pur essendo, in astratto, le considerazioni dei resistenti condivisibili, le irregolarità nella redazione del bilancio e della situazione infra-annuale evidenziate da parte attrice assumono una diversa

connotazione alla luce delle considerazioni rese dal curatore speciale nella propria comparsa di costituzione. Va infatti rilevato che il curatore, esaminata la documentazione in atti, ha evidenziato che dette irregolarità contabili meriterebbero, a suo dire, un approfondimento, considerati i rilievi dallo stesso svolti, che denoterebbero una generale carenza di assetti organizzativi. Sul punto, va preliminarmente osservato che, secondo l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito che ha avuto modo di pronunciarsi in materia, il procedimento di cui all'articolo 2409 c.c. appartiene agli istituti di volontaria giurisdizione ed è sottratto al principio della domanda, e quindi l'ispezione conseguente è uno strumento ad ampio spettro, capace di evidenziare gravi irregolarità, anche non censurate dal ricorrente. Del resto, la finalità del procedimento è quella di rimuovere le gravi irregolarità al fine di assicurare al sistema delle società una gestione in linea con le aspettative e gli interessi dei soci, dei creditori e più in generale della collettività; ciò presuppone che il Tribunale adotti misure adeguate a fronteggiare qualsiasi ipotesi di grave irregolarità, anche se la stessa sia emersa durante l'ispezione. (cfr. ad es. Tribunale di Cagliari, 19.01.2022). Ritiene dunque il Tribunale che, come non è precluso estendere i provvedimenti da adottarsi ex art. 2409 c.c. a nuove irregolarità emerse in sede di ispezione, così non sia precluso al curatore speciale, il quale deve rappresentare la società e curarne gli interessi nel corso della procedura, valorizzare degli autonomi profili di irregolarità che possano supportare la richiesta di provvedimenti da parte del Tribunale. Pertanto, nulla osta a che il Tribunale esamini le questioni, sottoposte al Tribunale dal curatore speciale, nel pieno rispetto del contraddittorio processuale"). Con l'ulteriore considerazione – a tale ultimo riguardo – che il denunciato scostamento non può ragionevolmente ritenersi integrare, nei termini in cui è stato in concreto rilevato dall'ispettore (pari a € 9.000), una grave irregolarità gestoria.

Va infine sottolineato che la ricorrente, neanche a seguito della costituzione di LMH S.p.a. ha ritenuto di mutare la propria impostazione, associandosi ai rilievi fatti dal curatore speciale, limitandosi – all'udienza del 21.12.2023 – a riportarsi al proprio ricorso introduttivo.

Così stando le cose, deve escludersi che la denuncia presentata da Tugnolo A&C S.r.l. ex art. 2409 c.c. potesse ritenersi nella sostanza fondata.

Esclusa la sussistenza delle condizioni per potersi disporre la condanna dei resistenti, attuali reclamanti, al pagamento delle spese del giudizio in favore della S.r.l., non può però neppure disporsi il contrario, e cioè dichiarare la ricorrente tenuta a rimborsare ai resistenti le spese di lite, e questo in quanto, da un lato ha trovato conferma nella Relazione dell'ispettore la situazione prospettata dal curatore speciale e recepita dal Tribunale nel provvedimento di conferimento dell'incarico circa l'inadeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di S.p.a./ S.r.l. in liquidazione in ragione della accertata inesistenza di una procedura contabile ed

amministrativa per la rendicontazione delle prestazioni e l'emissione delle fatture – inadeguatezza certamente imputabile, per quanto a diverso titolo, sia all'amministratore (), che ai sindaci , i quali ultimi non potevano certamente limitarsi alla "raccomandazione" che si legge nel doc. 13 dai medesimi prodotto, risultando al riguardo indubbiamente corretta, e non specificamente contestata, la statuizione fatta in merito dal Tribunale, secondo cui: *"Si tratta di un invito del tutto generico, che si limita a ricalcare le previsioni di legge, ma che non comprova lo svolgimento di alcuna concreta attività di controllo e tantomeno di alcuna concreta segnalazione utile a rilevare la totale assenza di assetti, che l'organo di controllo avrebbe certamente dovuto accertare. La circostanza che la società operasse come holding e fosse priva di addetti non implica che l fosse esentata dall'adottare delle procedure amministrative contabili funzionali a regolamentare la gestione delle consulenze e dei rapporti in essere con le società controllate, sin dall'inizio della gestione"* – e dall'altro in quanto non è stata fatta oggetto di alcuna censura la preliminare decisione assunta dal Tribunale nel decreto del 31.1.2024, secondo cui: *"come non è precluso estendere i provvedimenti da adottarsi ex art. 2409 c.c. a nuove irregolarità emerse in sede di ispezione, così non sia precluso al curatore speciale, il quale deve rappresentare la società e curarne gli interessi nel corso della procedura, valorizzare degli autonomi profili di irregolarità che possano supportare la richiesta di provvedimenti da parte del Tribunale. Pertanto, nulla osta a che il Tribunale esamini le questioni, sottoposte al Tribunale dal curatore speciale, nel pieno rispetto del contraddittorio processuale"*.

Tenuto conto della particolarità del giudizio ex art. 2409 c.c. nei termini sopra esposti, ritiene, pertanto, il Collegio che vada disposta la compensazione integrale delle spese giudiziali, sia del primo, che del secondo grado, in relazione a tutte le parti, compresa la società ispezionata (peraltro non costituitasi in questo secondo grado), che a ben vedere non può ritenersi soggetto "controinteressato" in senso tecnico. Con l'ulteriore considerazione che il curatore speciale, mentre nella propria memoria di costituzione di primo grado aveva, da un lato escluso la fondatezza dei rilievi posti dalla ricorrente a fondamento dell'azione ex art. 2409 c.c., e dall'altro (solo) affacciato la possibilità che la società non fosse dotata di un adeguato sistema di rilevazione amministrativo-contabile – rilievo che il Tribunale riteneva di valorizzare, limitando a tale (solo) profilo l'oggetto dell'ispezione – nella memoria conclusiva successiva al deposito della Relazione dell'ispettore si è limitato a chiedere il rigetto tout-court dell'istanza, e quindi la "non adozione" di qualsiasi provvedimento ex art. 2409 c.c., senza ulteriori pretese in ordine alle spese.

